



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 23.10.2014  
COM(2014) 651 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**recante autorizzazione per l'avvio di negoziati per l'emendamento della convenzione  
sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

L'Unione europea e la maggior parte dei suoi Stati membri sono Parti della convenzione dell'UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (in appresso la "convenzione"). La convenzione riguarda la prevenzione degli incidenti industriali in luoghi in cui si svolgono attività pericolose in grado di provocare conseguenze oltrefrontiera, nonché le misure da prendere per prepararsi e affrontarli.

La direttiva Seveso II è lo strumento giuridico di cui l'Unione europea si è dotata per adempiere gli obblighi derivanti dalla convenzione. Nell'allegato I della convenzione e nell'allegato I della direttiva Seveso II figurano le singole sostanze e le categorie di sostanze pericolose ai fini della determinazione delle attività pericolose. Nel giugno 2015 la direttiva Seveso II sarà sostituita dalla direttiva Seveso III, che modifica anche l'allegato I.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

In occasione della 7<sup>a</sup> riunione, tenutasi nel 2012, la conferenza delle Parti della convenzione dell'UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali ha incaricato il gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione di valutare un elenco di possibili emendamenti da apportare in merito ad alcuni aspetti proposti dalla conferenza delle Parti. Il gruppo di lavoro, al termine della quarta riunione tenutasi nell'aprile 2014, ha concluso che quattro aspetti migliorerebbero se modificati.

1) Revisione e aggiunta di definizioni (articolo 1): il gruppo di lavoro ha raccomandato di emendare alcune definizioni in modo da allinearle a quelle di altre convenzioni UNECE (convenzione di Aarhus e convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero), adeguarle agli sviluppi accettati a livello internazionale e renderle più chiare, nonché accrescere la certezza del diritto e migliorare la coerenza interna della convenzione.

2) Maggiore partecipazione del pubblico (articolo 9): il gruppo di lavoro ha raccomandato di emendare l'articolo 9 a fini di coerenza con altre convenzioni UNECE.

3) Frequenza delle riunioni (articolo 18): sebbene la convenzione preveda una conferenza delle Parti a cadenza annuale, nella pratica si tiene invece ogni due anni. Il gruppo di lavoro ha proposto di emendare l'articolo 18 per conformarlo alla prassi corrente.

4) Applicazione degli emendamenti alle nuove Parti (articolo 29): il gruppo di lavoro ha raccomandato di inserire un nuovo paragrafo nell'articolo 29 a norma del quale per gli Stati che aderiscono alla convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento valga automaticamente tale emendamento. Ciò si tradurrebbe in chiarezza e certezza giuridica maggiori per le nuove Parti.

Nessuno degli aspetti per i quali si valutano gli eventuali emendamenti comporterebbe una modifica della convenzione tale da causare effetti socioeconomici o ambientali nell'UE. Alcuni emendamenti avrebbero, al contrario, un impatto positivo, in quanto si tradurrebbero in standard più elevati per le Parti della convenzione non membri dell'UE, migliorando le condizioni di parità concorrenziale tra gli stabilimenti UE e non UE e riducendo i rischi di incidenti con potenziali effetti transfrontalieri nell'UE.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti tecnici proposti dalla conferenza delle Parti, è stato constatato che non sussiste la necessità di alcun emendamento ed è sufficiente fornire orientamenti.

L'eventuale adesione alla convenzione di Stati membri delle Nazioni Unite non aderenti all'UNECE è una questione da esaminare in separata sede e su cui pronunciarsi tenendo conto del dibattito ad essa dedicato che avrà luogo in occasione della 71<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma per settembre 2016.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Nessuno dei potenziali aspetti da sottoporre a modifica è di natura tale da produrre effetti sulla legislazione in vigore nell'Unione europea, poiché essi sono già contemplati da disposizioni unionali più rigorose oppure riguardano l'organizzazione interna della convenzione.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Tra i punti da sottoporre a eventuale modifica soltanto la questione dell'adesione di paesi non UNECE potrebbe incidere sul bilancio, dato che i possibili candidati all'adesione costituirebbero paesi beneficiari e graverebbero pertanto sul bilancio della convenzione. Il meccanismo finanziario previsto dalla convenzione si basa tuttavia su contributi volontari, perciò le Parti sono libere di definire il proprio livello di contribuzione. Al tempo stesso una convenzione aperta a tutti i paesi del mondo potrebbe eventualmente utilizzare fonti aggiuntive di finanziamento quali il Fondo mondiale per l'ambiente. Anche se l'incidenza generale sul bilancio è probabilmente molto limitata, può comunque costituire un fattore decisivo nei negoziati.

Alla luce di quanto precede, è opportuno autorizzare l'avvio di negoziati per l'emendamento della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali.

Raccomandazione di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **recante autorizzazione per l'avvio di negoziati per l'emendamento della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'Unione europea è Parte della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (in appresso la "convenzione").
- 2) In occasione della settima conferenza delle Parti, tenutasi nel 2012, le Parti hanno chiesto al gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione di valutare la necessità di apportare emendamenti a determinati aspetti.
- 3) Nella quarta riunione dell'aprile del 2014 il gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione ha concluso che la maggior parte delle questioni può essere risolta mediante orientamenti ma ha anche individuato quattro punti che se modificati migliorerebbero la convenzione. Essi riguardano le definizioni, la partecipazione del pubblico, la frequenza delle riunioni e l'applicazione degli emendamenti alle nuove Parti.
- 4) Il gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione ha concluso che la questione dell'adesione alla convenzione di Stati membri delle Nazioni Unite non aderenti all'UNECE è da valutare quando si disporrà di maggiori informazioni e dopo che sarà stata dibattuta.
- 5) Non si prevede che i negoziati incidano sulla legislazione vigente nell'Unione europea poiché le disposizioni della direttiva 2012/18/UE sugli aspetti considerati sono più rigorose.
- 6) L'Unione europea dovrebbe partecipare ai negoziati per l'eventuale emendamento della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a condurre negoziati, a nome dell'Unione europea per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione europea, in merito a eventuali emendamenti da apportare alla convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali.

*Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*